

Anche quest'ordine del giorno fu già svolto nella discussione generale.

Un altro ordine del giorno è il seguente :

“ La Camera invita l'onorevole ministro, delle finanze a proporre con disegno di legge la esenzione delle materie prime e degli altri coefficienti di produzione dal dazio di consumo.

“ Pierantoni. ”

ed un altro, pure dell'onorevole Pierantoni, del tenore seguente :

“ La Camera, invita l'onorevole ministro delle finanze a dare istruzioni agli agenti del Governo nel senso che non solleveranno più altre eccezioni d'incompetenza sull'articolo 5 della legge 30 maggio 1878.

“ Pierantoni. ”

È presente l'onorevole Pierantoni?

(Non è presente).

Non essendo presente, l'onorevole Pierantoni perde il suo turno.

Viene ora un ordine del giorno dell'onorevole Nervo, così concepito :

“ La Camera,

“ Considerando che, a fronte delle condizioni, in cui attualmente si trovano la proprietà fondiaria e l'agricoltura del paese, si è resa evidente la urgenza di alcuni provvedimenti atti a migliorare siffatte condizioni, anche come compenso del proposto aumento della tassa sulla fabbricazione dell'alcool,

“ Invita il Governo:

“ 1^o A studiare la questione di una conveniente riduzione delle tasse di registro sulle vendite e sulle permutate di beni rurali, e sui mutui ipotecari a favore della proprietà fondiaria;

“ 2^o A studiare la questione del riordinamento delle finanze dei comuni e delle provincie nel principale scopo:

“ a) di restringere entro determinati limiti le spese facoltative dei comuni, ed i centesimi addizionali alla imposta fondiaria, sì comunali che provinciali;

“ b) di vietare ogni ulteriore aumento dell'attuale dazio comunale sulle derrate alimentari di prima necessità e sulle materie prime destinato alla industria;

“ c) di aumentare le entrate dei comuni e delle provincie col far concorrere in maggior proporzione ai carichi locali la tassa di ricchezza mobile percepita oggidì dallo Stato, e coll'autorizzare i comuni ad applicare sotto forma di tassa di licenza divisa in classi e colla partecipazione

dello Stato una tassa generale sul consumo delle bevande alcoliche e fermentate nei luoghi pubblici, sopprimendo le analoghe tasse locali oggidì vigenti;

“ d) di obbligare i comuni ad applicare parte dell'avanzo delle loro entrate ordinarie sulle ordinarie spese alla graduale diminuzione del dazio consumo sulle derrate alimentari di prima necessità e sulle materie prime destinate all'industria;

“ 3^o A presentare nel prossimo mese di novembre appositi disegni di legge intesi ad attuare le sopra indicate riforme.

“ La Camera, invita eziandio il Governo:

“ Ad applicare alle *peste da riso* l'articolo 2 della legge 26 gennaio 1865 relativa alla tassa sui fabbricati e l'articolo 8 della legge 6 giugno 1877 sulla stessa materia secondo l'interpretazione data sull'articolo 15 dell'analogo regolamento del 1865;

“ Ad ordinare la revisione del reddito imponibile degli affittavoli di beni rurali e dei mezzadri per l'applicazione della tassa di ricchezza mobile nel senso di tener conto dell'avvenuta reale diminuzione di quel reddito, onde addivenire ad una proporzionata riduzione della tassa;

“ A provvedere per una conveniente riduzione dell'attuale prezzo delle acque demaniali destinate alla coltura del riso ed alla irrigazione di altre colture;

“ A provvedere acciò gli agricoltori, che affittano le loro trebbiatrici ai vicini, non vengano per ciò assoggettati alla tassa di ricchezza mobile.

“ A provvedere a termine di legge e nell'interesse dell'igiene pubblica affinché venga impedita sui mercati dell'interno la vendita di cereali e farine scadenti, il cui uso non è l'ultima delle cause del diffondersi della pellagra;

“ A promuovere coi mezzi che sono a sua disposizione l'impianto di forni essicatori e di forni cooperativi nei comuni, dove ne è maggiormente sentito il bisogno.

“ A studiare la questione se, nell'interesse generale del paese, che manda ogni anno all'estero cospicue somme per le assicurazioni contro i danni provenienti dagli influssi atmosferici, venga adottare il sistema, già vigente nelle provincie subalpine, di formare un fondo di sussidio con un mezzo centesimo di sovrainposta alla tassa fondiaria erariale per servire a lenire i mali più gravi cagionati da quegli infortuni, nei casi in cui ciò può essere richiesto dalle condizioni economiche dei danneggiati.

“ Nervo. ”